

di stabilire le modalità attuative della disposizione recata dal citato comma 3-*quater*.

La lettera *d*) estende il potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche alle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.

L'insieme delle modifiche proposte, nel facilitare la migrazione dei consumatori da un operatore all'altro, mira a creare un mercato più efficiente, flessibile e aperto promuovendo, contestualmente, la capacità concorrenziale del settore anche a beneficio del cliente finale. In particolare, una più marcata trasparenza dei costi di recesso (anche dalle promozioni) rende edotto il cliente finale dei vantaggi e dei costi complessivi derivanti dalle offerte, da un lato, e limita il potere degli operatori di vincolare i clienti, dall'altro.

L'articolo 17 mira a semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile prevedendo la possibilità di procedere telematicamente all'identificazione indiretta del cliente e a tutte le operazioni necessarie al passaggio, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'articolo 18 dispone l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, che disciplina aree di attività finora affidate in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste italiane Spa) per esigenze di ordine pubblico. Con l'abrogazione della riserva postale vengono aperti al confronto concorrenziale i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e le comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il superamento della riserva sugli atti giudiziari risponde all'esigenza di ampliare ulteriormente gli spazi di concorrenza nel mercato del recapito postale, anche alla luce delle importanti

evoluzioni del settore e dei recenti interventi che hanno portato, da un lato, a recepire le indicazioni della Commissione europea in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014) e dall'altro a ridefinire le modalità di erogazione del servizio pubblico (legge di stabilità 2015). In tal modo l'Italia normalizza la propria situazione nel panorama europeo dei servizi postali: oltre al nostro Paese, una riserva di legge sul recapito degli atti giudiziari è presente infatti soltanto in Portogallo e in Ungheria, mentre 25 dei 28 Stati membri dell'Unione europea hanno provveduto a liberalizzare tale segmento in coerenza con la terza direttiva postale. L'eliminazione della residua area di riserva è inoltre funzionale al processo di privatizzazione dell'operatore del servizio universale, la società Poste italiane Spa, in quanto consente di rimuovere un elemento potenzialmente distortivo della concorrenza, la cui permanenza male si concilia con i cambiamenti connessi all'ingresso di soci privati nel capitale della medesima società Poste italiane Spa, come del resto raccomandano le linee guida dell'OCSE sulle privatizzazioni (*Privatization in the 21st Century: Summary of Recent Experiences*, 2010).

Il comma 2 dell'articolo 18 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u-quater*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, a norma dell'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo e sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi sopra indicati determinando altresì i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

L'articolo 19 abroga la disciplina transitoria di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa alla fornitura di gas per i clienti finali